



**COMUNE di CENTO**  
**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO**  
**per la protezione**  
**dall'esposizione al rumore**  
**degli ambienti abitativi e**  
**dell'ambiente esterno**

## INDICE

Art. 1 – Campo di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Sezione 2: Cantieri.....	3
Art. 3 – Generalità .....	3
Art. 4 – Orari e limiti massimi.....	3
Art. 5 – Casi particolari.....	4
Art. 6 – Procedure.....	4
Sezione 3: Attività agricole.....	5
Art. 7 – Attività agricole .....	5
Sezione 4: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, .....	5
feste popolari ed assimilabili.....	5
Art. 8 – Definizioni.....	5
Art. 9 – Criteri di regolamentazione e limiti .....	5
Art. 10 – Procedure.....	6
Sezione 5: Particolari sorgenti sonore.....	7
Art. 11 – Particolari sorgenti sonore .....	7
Sezione 6 – Difesa dall’inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli...7	
Art. 12 – Controllo .....	7
Art. 13 - Contenimento e abbattimento .....	7
Sezione 7 – Adempimenti in materia di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, autorizzazioni.....	8
Art. 14 - Documentazione di impatto acustico (da produrre e allegare all’istanza).....	8
Art. 15 - Valutazione previsionale di Clima Acustico.....	9
Sezione 8 – Zonizzazione acustica, coordinamento ed adeguamento.....	10
Art. 16 - Strumenti urbanistici.....	10
Art. 17 - Regolamenti.....	10
Sezione 9: Sistema sanzionatorio e disposizioni finali .....	10
Art. 18 - Ordinanze contingibili ed urgenti .....	10
Art. 19 – Misure e controlli .....	10
Art. 20 – Sanzioni.....	11
Art. 21 – Disposizioni finali.....	11

## SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n. 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il comma 1 dell'art. 659 del C.P.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la verifica dell'impatto e del clima acustico per gli insediamenti esistenti e per quelli di nuova realizzazione nel territorio comunale.

### Art. 2 – Definizioni

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

## SEZIONE 2: CANTIERI

### Art. 3 – Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

### Art. 4 – Orari e limiti massimi

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , riferito ad un tempo di misura (TM)  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ , con TM (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 08.00, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, presso gli edifici abitativi più vicini dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, oltre che il valore differenziale di immissione.

#### **Art. 5 – Casi particolari**

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 6 – Procedure**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva autorizzazione da presentarsi, nelle forme previste in tre copie, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La richiesta di autorizzazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento. In questo caso il SUE provvede a trasmettere la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti e/o orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività con le modalità previste nell'allegato 2 del presente regolamento, corredata, dalla documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 673/2004.

L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata, dallo Sportello Unico per l'Edilizia, previa acquisizione del parere di ARPA sul rispetto dei limiti.

I diritti di istruttoria ARPA per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere ARPA sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della autorizzazione tacita o dell'autorizzazione espressa.

È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

### **SEZIONE 3: ATTIVITÀ AGRICOLE**

#### **Art. 7 – Attività agricole**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto vigenti al momento della immatricolazione non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo. I trattori o altre apparecchiature, anche se mobili, se vengono usati per l'irrigazione e rimangono collocati per più giorni nello stesso punto, a ridosso di abitazioni, devono avanzare richiesta di autorizzazione in deroga, in caso di superamento dei limiti consentiti. La deroga ai limiti è possibile esclusivamente in orario diurno e non potrà comportare in facciata degli edifici valori di Leq superiori a 70dBA con tempo di misura  $\geq$  a 10 minuti.

Resta salva la facoltà del Responsabile del Settore Tecnico, a seguito di segnalazioni, di richiedere verifiche all'ARPA, che provvederà ad effettuare compatibilmente con la propria programmazione del servizio, ed eventualmente proporre la sospensione dell'utilizzo dei macchinari sopraddetti ovvero imporre l'utilizzo di altro macchinario meno rumoroso.

### **SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILIABILI**

#### **Art. 8 – Definizioni**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

#### **Art. 9 – Criteri di regolamentazione e limiti**

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato 7. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Per le localizzazioni individuate nell'Allegato 6 del presente Regolamento si è proceduto, in questa sede, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo, valutando per ognuno di essi l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato 7 e quindi determinando, per ogni sito individuato, la tipologia delle manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario (colonne 2, 4, 5 e 8 di tabella 2).

Il Responsabile competente in materia, con propria determinazione, procede, quando necessario, a mantenere aggiornati gli allegati al provvedimento iniziale.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

### **Art. 10 – Procedure**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva autorizzazione da presentarsi in formato digitale allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. La richiesta di autorizzazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 3, dettagliata come da art. 7 della D.G.R. n. 673/2004. In questo caso lo SUAP provvede a trasmettere la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 40 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere allo SUAP autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, dettagliata come da art. 7 della D.G.R. n. 673/2004. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e di cura devono essere autorizzate in maniera espressa previa acquisizione del parere di ARPA.

I diritti di istruttoria ARPA per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere ARPA obbligatorio sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

Comunque il mancato rispetto dei termini minimi previsti per la presentazione delle istanze non precluderà l'accettazione delle stesse ma, in tal caso, non potrà essere garantita l'espressione dei pareri necessari alla conclusione dell'istruttoria in tempo utile al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni.

Per le manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 9, ottenuta una prima autorizzazione corredata dal parere favorevole ARPA sulla relazione di impatto acustico, a condizione che rimangano inalterate le attività oggetto delle istanze e i relativi livelli di emissione sonora, le richieste di autorizzazione successive potranno essere sostituite da adeguata autocertificazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

In tal caso sarà possibile prescrivere ai richiedenti di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni autocertificate; l'esito di tale accertamento, da eseguirsi in una postazione significativa, durante una o due giornate, dovrà essere trasmesso al Comune e ad ARPA.

## SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

### Art. 11 – Particolari sorgenti sonore

#### 1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

#### 2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 18.00.

#### 3. CANNONCINI ANTISTORNO

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto, con cadenza di sparo  $\geq 3$  minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 mt. dalle stesse.

#### 4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto d'impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 mt. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre.

## SEZIONE 6 – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

### Art. 12 – Controllo

I piani di monitoraggio del rumore indotto dal traffico veicolare verranno adottati contestualmente alla predisposizione dei piani per la mobilità.

### Art. 13 - Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

**SEZIONE 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE,  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI  
CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ, AUTORIZZAZIONI**

**Art. 14 - Documentazione di impatto acustico (da produrre e allegare all'istanza)**

E' fatto obbligo di produrre uno studio previsionale di impatto acustico alla presentazione di:

- titoli abilitativi comunque denominati relativi a nuovi impianti ed infrastrutture (anche derivanti da ristrutturazione e/o cambio d'uso) adibiti ad attività produttive, di servizio (che utilizzino attrezzature o impianti rumorosi, - es. carrozzerie, ecc), sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture (es. agibilità, ecc.);
- titoli abilitativi all'esercizio di attività produttive o di servizio comportanti l'uso di attrezzature o impianti rumorosi;
- provvedimenti per la realizzazione di strade di nuova costruzione (tipo A, B, C, D, E ed F), anche comunali, sui recettori maggiormente esposti.

In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona, secondo la "Zonizzazione Acustica", comunale.

Nel caso di un procedimento di cui sopra, collegato ad uno precedente per il quale è già stato presentato uno studio di impatto acustico, è facoltà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., redatta dal progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, attestante la condizione che nulla è cambiato rispetto a quanto in precedenza valutato.

Ai sensi del comma 1, art. 4, Capo 3 del D.P.R. n. 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al presente articolo, attraverso apposita attestazione di tale condizione, le attività a bassa rumorosità, di cui all'allegato B del D.P.R. medesimo, nel caso in cui le stesse rispettino i limiti stabiliti.

La condizione di esclusione sopradescritta potrà venire accertata, relativamente ai singoli casi, dall'ARPA a seguito di apposita richiesta dei competenti uffici comunali.

Per le attività diverse di cui al punto precedente, ove non vengano superati i limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, in alternativa alla presentazione dello studio previsionale di impatto acustico, è facoltà fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che accerti anche il rispetto del valore differenziale di immissione.

Per l'apertura di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande, in sede fissa, e per i trasferimenti di sede di queste ultime, oltre che per l'utilizzo di nuove aree esterne pubbliche o ad

uso pubblico per la somministrazione di alimenti/bevande (dehors), aree non precedentemente concessionate, è fatto comunque obbligo di produrre uno studio previsionale di impatto acustico. Si specifica che per quanto riguarda l'utilizzo di nuove aree esterne pubbliche o ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti/bevande e/o il consumo di alimenti/bevande sul posto (dehors), poste all'interno delle fasce stradali definite dall'art. 3 del D.P.R. n. 142/2004 per le strade di tipo D E o F, la verifica del valore assoluto di immissione prescritta dalla zonizzazione acustica, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto (in presenza dell'attività di somministrazione in area esterna) deve avvenire senza tener conto dell'emissione prodotta dal traffico sulla infrastruttura stradale.

La documentazione di impatto acustico va richiesta agli esercizi pubblici già esistenti solo nel caso di modifiche significative dell'attività, quali ampliamenti della superficie di somministrazione e/o potenziamenti che utilizzino impianti rumorosi o di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo e, in ogni caso, quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Fatto salvo il rispetto dei valori limite contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997 e quelli imposti dalla classificazione acustica comunale, tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Per tutte le attività la documentazione previsionale di impatto acustico deve essere tenuta, dal titolare dell'attività, a disposizione delle autorità di controllo.

I diritti di istruttoria ARPA per il rilascio di parere formale, qualora richiesto dalla competente Amministrazione, per le tipologie sopra evidenziate, sono a carico dei richiedenti secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

#### **Art. 15 - Valutazione previsionale di Clima Acustico**

La Valutazione previsionale di Clima Acustico deve essere redatta, ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, nei casi previsti e secondo i criteri dettati dalla D.G.R. n. 673 del 14 aprile 2004, in coerenza con la Classificazione Acustica Comunale.

La Valutazione previsionale di Clima Acustico dovrà contemplare, nel caso in cui l'intervento urbanistico preveda la realizzazione di nuove strade, la rumorosità, data dai veicoli transitanti in queste, presso i nuovi ricettori. Dovrà altresì valutare l'incremento del rumore presso i ricettori esistenti in un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta. Con tale documentazione s'intendono assolti gli obblighi di valutazione previsionale d'impatto acustico previsti per le strade di nuova costruzione, derivanti dal precedente art. 14 del presente regolamento, non sottoposte a procedura di V.I.A. (L.R. n. 9/99).

I diritti di istruttoria ARPA per il rilascio di parere formale, qualora richiesto dalla competente Amministrazione, per le tipologie sopra evidenziate, sono a carico dei richiedenti secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

## **SEZIONE 8 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO**

### **Art. 16 - Strumenti urbanistici**

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento urbanistico ed edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

### **Art. 17 - Regolamenti**

Analogamente dovranno essere adeguati il Regolamento di Igiene e Sanità ed il Regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

## **SEZIONE 9: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

### **Art. 19 – Misure e controlli**

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D. M. 16/03/98, TM (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività che rientrano tra quelle particolari indicate nella D.G.R. n. 45/2002 e riprese dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA (per le sole verifiche strumentali) ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente Regolamento, tale controllo viene effettuato di norma a seguito di segnalazione oppure a seguito di interventi di iniziativa da parte degli organi di controllo incaricati della vigilanza. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

#### **Art. 20 – Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i.. La competenza in materia sanzionatoria alle disposizioni del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 21 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene o delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale del verbale di deliberazione del C.C. di approvazione definitiva del presente Regolamento e dei relativi allegati.

